



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A4529 del 02/05/2011

Proposta n. 9022 del 22/04/2011

Oggetto:

Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme - D.M. 07/02/2011.

Proponente:

Estensore	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile del procedimento	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: “Piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme” - D.M. 07/02/2011.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTE le decisioni della Commissione della Comunità Europea:

- n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- n. 2008/776/CE del 6 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE, limitatamente alle specie sensibili;
- n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che all’art. 54 definisce le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell’articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 536”;

VISTO il decreto del MIPAAF 7 febbraio 2011, concernente: “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, concernente: “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, che all’articolo 2 definisce l’ambito di intervento del Sindaco anche in situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTO il Piano d’azione nazionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma, adottato dal Servizio Fitosanitario Centrale con atto prot. n. 607 del 11/01/2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, del decreto del MIPAAF 7 febbraio 2011, i Servizi Fitosanitari regionali devono elaborare ed attuare un piano d’azione comprendente le misure ufficiali per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme dalle zone infestate;

CONSIDERATO che, dai risultati dei controlli annuali svolti dal Servizio Fitosanitario Regionale negli ultimi tre anni, non risulta possibile l'eradicazione dell'organismo nocivo dal territorio regionale, entro il periodo supplementare di un anno;

VISTA la proposta di "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme" predisposta dall'Area Servizio Fitosanitario Regionale e Innovazione in Agricoltura, allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover adottare il "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme", allegato al presente provvedimento e di esso facente parte integrante e sostanziale, contenente le misure ufficiali volte al contenimento ed alla soppressione dell'organismo nocivo, mantenendo l'eliminazione come obiettivo di più lungo termine;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi dell'art. 7 del decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali 07/02/2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche"

di approvare il "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme", allegato al presente provvedimento e di esso facente parte integrante e sostanziale, contenente le misure ufficiali volte al contenimento dell'organismo nocivo, mantenendo l'eradicazione dell'organismo nocivo come obiettivo di più lungo termine.

Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie imposte dal presente piano, sono a carico dei proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma, ai sensi dell'art. 10 del sopracitato decreto MIPAAF 07/02/2011 e dell'art. 56 del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005.

Le Amministrazioni Comunali nei cui territori ricadono palme infestate dal punteruolo rosso, concorrono alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte dal "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme", anche attraverso l'emanazione di atti per la loro attuazione al fine di tutelare il patrimonio palmicolo, la pubblica incolumità e il decoro urbano, per effetto del combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione" e del decreto MIPAAF 07/02/2011.

La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

Le presente determinazione, a motivo dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul Sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Luca Fegatelli



Piano_d'azione_regio
nale.doc